

Cass. civ. Sez. II, Sent., 01-12-2010, n. 24375

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMI Giovanni - Presidente

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33560-2006 proposto da:

*****, elettivamente domiciliato in ROMA, ***** presso lo studio dell'avvocato *****,
rappresentato e difeso da se medesimo EX ART. 86 C.P.C.; - ricorrente -
contro

MINISTERO INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis; - controricorrente -
e contro

PREFETTURA PORDENONE; - intimato -

avverso la sentenza n. 544/2005 del GIUDICE DI PACE di PORDENONE, depositata il
08/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2010 dal Consigliere Dott.
PASQUALE D'ASCOLA;

udito l'Avvocato ***** con delega depositata in udienza dell'Avvocato *****, difensore di se
medesimo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA AURELIO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Polizia stradale di Pordenone il 1 novembre 2004 accertava la violazione dell'art. 80 C.d.S.,
comma 14, commessa dall'avv. ***** conducendo un autoveicolo non sottoposto a revisione
periodica. Il Giudice di pace di Pordenone l'8 novembre 2005 respingeva l'opposizione al verbale di
contestazione, imperniata sulla tesi che il termine per la revisione, scaduto in giorno festivo, doveva
intendersi prorogato al primo giorno utile non festivo.

L'opponente ha proposto ricorso per cassazione notificato al Ministero dell'Interno e al Prefetto
locale il 28 novembre 2006.

L'Avvocatura dello Stato, costituendosi per i soggetti intimati, ha notificato controricorso.

Trattata con rito camerale, all'adunanza del 26 ottobre 2009 la causa è stata rimessa a pubblica
udienza. Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1) Preliminarmente occorre rilevare che la costituzione in giudizio, senza nulla eccepire, del
Ministero dell'Interno, rappresentato dall'Avvocatura erariale, ha sanato il vizio nella costituzione
del contraddittorio che si era verificato in primo grado a causa dell'evocazione in giudizio del
Prefetto, sebbene fosse stata proposta opposizione non all'ordinanza ingiunzione, ma al verbale di
contestazione (SU 3117/06; Cass. 8249/09; 4695/09; e anche 17189/07).

Da respingere sono i rilievi preliminari contenuti nel controricorso, nel quale in primo luogo è stata

eccepita l'inammissibilità del ricorso per omessa formulazione dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c.. L'impugnazione è estranea al dettato di tale norma, che si applica ai ricorsi avverso sentenze pubblicate dopo il 1 marzo 2006 secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 40 del 2006, art. 27. Priva di fondamento è anche la affermazione secondo cui il ricorso si risolverebbe in un "mero motivo di fatto". Sono infatti svolte due puntuali censure riconducibili all'art. 360 c.p.c., n. 3 e il secondo motivo è anche rassegnato sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).

2) Infondato è il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 689 del 1981, art. 1, per avere l'amministrazione omesso di indicare nel provvedimento la disposizione - D.M. n. 408 del 1998, art. 3 che disciplina modalità e termini per la revisione, limitandosi ad indicare l'art. 80 C.d.S., comma 14, relativo alle sanzioni irrogabili. La Corte, rilevato che è stato impugnato il verbale di accertamento e non il provvedimento sanzionatorio prefettizio, impedendo così all'amministrazione di emendare nella sede propria l'eventuale errore o omissione, reputa sufficiente richiamare la propria consolidata giurisprudenza in materia. A mente di essa, l'obbligo di contestazione prescritto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14 a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa la individuazione della norma applicabile, poi emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione, ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge (Cass. 11475/03; 7123/06; 1412/07). Nella specie la tempestiva e precisa opposizione rende palese che l'opponente non ha subito alcun pregiudizio dalla mancata individuazione della norma violata.

In ogni caso l'errore non comporterebbe la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto (SU 1786/2010), con conseguente cognizione piena del giudice, che può valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, prescindendo dalla esattezza del riferimento normativo contenuto nel verbale di contestazione, purché inequivocabili restino il fatto e la violazione oggetto di contestazione.

2) Il secondo motivo espone violazione dell'art. 2693 c.c.: l'opponente ripropone la tesi della proroga ex lege della scadenza del termine per la revisione. Sostiene che il veicolo era stato immatricolato nell'ottobre 2002 e che il termine scadeva il 31 ottobre 2004; che detto giorno era festivo, perché cadeva di domenica, così come il lunedì successivo, che coincideva con la festività di Ognissanti, con conseguente proroga al 2 novembre.

Deduce che il 1 novembre 2004, giorno in cui il verbale era stato formato, la violazione non sussisteva.

La censura è fondata. Il D.M. n. 408 del 1998, art. 3 stabilisce che: "Ogni anno, le operazioni inerenti alle revisioni dei veicoli a motore elencati all'art. 1 del presente regolamento, hanno inizio il 2 gennaio e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

a) i veicoli elencati all'art. 1, comma 1, sono sottoposti a revisione annuale per la prima volta nell'anno successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione;

b) i veicoli elencati all'art. 1, commi 2 e 3, sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione".

Nella specie, secondo quanto accertato dal giudice di merito la scadenza finale coincideva quindi, a prescindere dal giorno effettivo del corrispondente mese di immatricolazione o di effettuazione dell'ultima revisione, con l'ultimo giorno del mese. A questo termine si può applicare la proroga invocata. Va ricordato infatti che: **"Il principio che, se il giorno di scadenza di un termine è**

festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo ha carattere generale ed è valido non solo per gli atti dei procedimenti civili (art. 155 c.p.c.), ma, a norma dell'art. 1187 c.c., comma 3 è applicabile, salva l'esistenza di usi diversi o di una diversa pattuizione, anche per l'adempimento delle obbligazioni (Cass 5288/80). Il principio ha trovato applicazione anche in ordine al termine di trenta giorni - dal ricevimento del corrispondente invito del datore di lavoro - entro cui il lavoratore reintegrato ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 2 deve riprendere servizio pena la risoluzione del rapporto (Cass 5838/86; 3032/90). **Si è ritenuto che esso costituisca una norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabile, come tale, anche alle obbligazioni tributarie (Cass. 11391/95; 5832/04).** Si è data conferma di ciò laddove si è ritenuto che esso non sia applicabile ai termini computati a ritroso (Cass. 11163/08; 17013/09) o per i termini dilatori (la cui inosservanza determina la nullità dell'atto compiuto prima del decorso del termine stesso, cfr Cass n. 1000/95). **La forza espansiva di questo principio, attestata anche alle recenti modifiche dell'art. 155 c.p.c., induce a ritenere che esso sia applicabile anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, in relazione agli obblighi risalenti a disposizioni la cui violazione comporti la irrogazione di sanzioni amministrative (Cfr. Cons. St. 993/91, 8/83).**

Ne discende che alla data in cui la violazione venne contestata il veicolo del ricorrente era ancora abilitato a circolare, poichè il termine utile per la revisione scadeva il 2 novembre successivo.

Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'amministrazione alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo. Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c., all'accoglimento dell'originaria opposizione, giacchè l'affermazione del principio di diritto sopraevidenziato comporta l'annullamento dell'atto amministrativo opposto senza necessità di ulteriori indagini di fatto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il verbale opposto. Condanna parte controricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate per questo giudizio in Euro 400 per onorari, e 200 per esborsi e per il giudizio di merito in Euro 600 per onorari e 100 per esborsi, oltre, per entrambi accessori di legge.